DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 216/2008

Art. 8

Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico derivanti dall'articolo 7 del regolamento

Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento, riguardanti alternativamente:

a) le prescrizioni in materia di riservatezza;

b) gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;

c) le prescrizioni relative alla formazione specifica obbligatoria in materia di medicina aeronautica;

d) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;

e) non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;

f) non attua le prescrizioni del regolamento in materia di certificazione aeromedica.
L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:

a) viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;

b) difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello

di valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti requisiti;

c) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;

d) non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;

e) non assicura la conformita' della certificazione aeromedica alle prescrizioni del Regolamento.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008
Estremi	Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-173-2017/art-8-violazione-degli-obblighi-dell-esaminatore-aeromedico-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it